

# Incontri sulla redazione degli statuti societari

L'idea imprenditoriale e la scelta del tipo di società – la scelta del sistema di amministrazione

Dott. Federico Cattarossi

## Scelta del tipo di società – elementi di valutazione

- Tipologia dell'attività svolta (mero godimento, attività commerciale, scopo mutualistico, attività specifiche soggette a regimi particolari, caratteristiche innovative dell'oggetto sociale)
- Responsabilità (responsabilità limitata o illimitata)
- Compagine sociale e grado di «apertura al mercato» (complessità e variabilità della compagine, partecipazione dei soci all'attività sociale, appetibilità per / ricerca di investitori esterni, ricorso al mercato del capitale di rischio)
- Esigenze correlate al processo decisionale (sistemi di «formazione delle decisioni» sociali, organi sociali, amministrazione)
- Esigenze / aspettative correlate al percepimento degli utili
- Valutazioni amministrative / contabili / fiscali
- Organo di controllo

## Amministrazione nella Snc

**Art. 2257:** L'istituzione degli **assetti** di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società **spetta a ciascuno dei soci** disgiuntamente dagli altri.

- **Amministrazione pluripersonale.** **Amministrazione disgiuntiva** (ex art. 2257) salvo diversa pattuizione. L'art. 2258 ammette espressamente **l'amministrazione congiuntiva** (di norma all'unanimità, ma derogabile a maggioranza anche soltanto per determinati atti);
- Ammessa **l'amministrazione unipersonale** affidata a unico socio (con esclusione del diritto di veto da parte degli altri soci e con libertà per l'amministratore di agire in conformità con l'oggetto sociale).
- **Rappresentanza** (art. 2266): spetta, salvo diversa pattuizione, a ciascun socio amministratore ed è estesa a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale.

## Amministrazione nella Snc

- **Amministrazione affidata a NON soci.** Si riscontrano in dottrina e in giurisprudenza orientamenti **favorevoli** [*la nomina di un amministratore non socio non lede gli interessi dei terzi in quanto i creditori sociali potranno rivalersi nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e degli amministratori non soci ove sussista responsabilità per fatto illecito*] e **contrari** [*non è presente previsione normativa; la responsabilità illimitata dei soci amministratori costituisce una garanzia per la corretta amministrazione che non si concilia con un potere gestorio esercitato da un terzo*].
- **Amministratore persona giuridica.** Secondo la dottrina e la prassi notarile prevalente è legittima la nomina in qualità di amministratore di società di persone di una persona giuridica.
- **Deleghe.** In generale ammissibili (tramite varie forme come procure, incarichi direttivi, ecc.) purchè previste nel contratto sociale e sia mantenuta in capo all'amministratore la titolarità della funzione gestoria e la vigilanza sui delegati.
- **Responsabilità.** (art. 2260) Gli amministratori sono responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale [salvo dimostrazione dell'esenzione da colpa].

# Amministrazione nella Srl



**Art. 2475:** L'istituzione degli **asseti** di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo, **l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci** nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

- **Gestione** della società (intesa come la determinazione del proprio assetto societario) spetta agli amministratori ed è rimessa a decisione collegiale o congiunta [con peculiarità in caso di deleghe di poteri con interfaccia tra organi delegati e organo collegiale] (cfr. massima 74/2020 Consiglio notarile di Firenze).
- **L'amministrazione** (cioè gli atti di disposizione del patrimonio sociale) può essere affidata a singoli amministratori, a terzi esterni o anche ai soci (art. 2479, 2468).
- **Diritti particolari dei soci** ex art. 2468 in tema di amministrazione. Ad esempio: facoltà per un socio di essere amministratore (anche con particolari deleghe gestorie), facoltà di nomina amministratore (anche con particolari deleghe gestorie), facoltà per gli amministratori designati da un socio di porre veto per il compimento di operazioni gestorie nell'ambito di organo collegiale.

# Amministrazione nella Srl



- Possibilità (in presenza di specifica previsione statutaria) di **nomina di amministratori non soci** e possibilità di attribuire l'amministrazione ad una **persona giuridica** (con designazione di un rappresentante della propria organizzazione per l'esercizio della funzione di amministratore che assume gli obblighi e le responsabilità previsti per gli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore).
- **Amministrazione pluripersonale**: *i)* (regola base) istituzione **Consiglio di Amministrazione**; *ii)* **amministrazione congiuntiva** o **disgiuntiva** (con varie declinazione), ove previste dallo Statuto;
- **Amministratore unipersonale**.
- **Consiglio di Amministrazione**. Art 2475 (con rimando all'art. 2381 previsto per le Spa): *i)* possibilità di delegare funzioni proprie del CdA ad un comitato esecutivo oppure a uno o più dei membri del CdA; *ii)* organi delegati: potere gestorio e obbligo di rendicontazione; *iii)* organo delegante: supervisione e valutazione dell'operato dei delegati.
- **Rappresentanza**. Ai sensi dell'art. 2475-bis 1 la rappresentanza generale spetta agli amministratori; tale norma è derogabile attraverso specifiche previsioni statutarie (che possono attribuire la rappresentanza anche solo ad alcuni amministratori con pieno effetto nei confronti dei terzi).
- **Responsabilità degli amministratori** verso la società per l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo